



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 del 23/03/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **20:15**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
COGNATA CHIARA	A		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: COGNATA CHIARA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI
CASTELLI LUCA
FINELLI RAFFAELE

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), e dall'art. 1 c. 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per gli anni 2014 e 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 31/07/2014, con la quale, per l'anno 2014, è stato deciso l'applicazione della TASI nella misura del:

2,1 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9),
1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2015

Dato atto che ai fini TASI per la definizione di abitazione principale si deve richiamare art. 13 del D.L 201/2011, in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale è rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale;

Visto l'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'IMU con il quale è stata assimilata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

Ritenuto di applicare anche per l'anno 2015 l'aliquota TASI limitatamente alle abitazioni principali e agli edifici rurali;

Ritenuto quindi necessario ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio 2015, fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,3 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Abitazioni tenute a disposizione	0
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	0

Stimato in € 585.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra individuati per l'anno 2015 in sede di prima applicazione e così risultanti:

FUNZ.	SERV.	DESCRIZIONE	COSTI TOTALI
03	01	Polizia Municipale	€ 362.869,00
04	01	Scuola Materna	€ 31.767,00
04	02	Istruzione Elementare	€ 84.384,00
04	03	Istruzione Media	€ 71.777,00
05	01	Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 77.441,00
05	02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 29.850,00
06	02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	€ 109.610,00
06	03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 26.600,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2015

08	02	Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 262.863,00
09	06	Servizio Parchi e Giardini	€ 204.263,00
TOTALE			€ 1.261.424,00

a fronte di un gettito di € 585.000,00 (copertura 46,38%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile di Settore;

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), n. 2 contrari (Consiglieri Finelli Raffaele e Bertozzi Caterina) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,3 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Abitazioni tenute a disposizione	0
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	0

- 2) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/03/2015

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e dall'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- 3) Di stimare in € 585.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) Di stabilire in € 1.261.424,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come di seguito indicato:

FUNZ.	SERV.	DESCRIZIONE	COSTI TOTALI
03	01	Polizia Municipale	€ 362.869,00
04	01	Scuola Materna	€ 31.767,00
04	02	Istruzione Elementare	€ 84.384,00
04	03	Istruzione Media	€ 71.777,00
05	01	Biblioteche, musei e pinacoteche	€ 77.441,00
05	02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	€ 29.850,00
06	02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	€ 109.610,00
06	03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	€ 26.600,00
08	02	Illuminazione Pubblica e servizi connessi	€ 262.863,00
09	06	Servizio Parchi e Giardini	€ 204.263,00
TOTALE			€ 1.261.424,00

- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
- 6) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 7) Con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), n. 0 contrari dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 31/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 23/03/2015.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 23/03/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 31/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 15/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 04/03/2015	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 04/03/2015	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA